

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE LUIGI MAGUGLIANI" CHE GESTISCE IL MUSEO DEL LEGNO "LUIGI MAGUGLIANI"

ART. 1

Denominazione- Sede- Scopo

E' costituita la "Associazione Luigi Magugliani" per gestire il Museo del legno "Luigi Magugliani".

L'Associazione ha sede presso gli edifici sede dell'ex falegnameria e attuale sede del Museo siti in Corbetta in via Volta n. 52/54 e via Petrarca angolo via Caldara.

ART. 2

Scopi e Finalità dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone principalmente di:

1. promuovere e sostenere la conservazione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di tutte le opere e i beni raccolti da Luigi Magugliani, nonché di altre opere eventualmente donate al Comune di Corbetta da altri soggetti e/o istituzioni.
2. sostenere il Comune di Corbetta nella gestione del Museo che raccoglierà le opere sopra indicate.
3. promuovere e sviluppare una scuola di restauro del legno, di manufatti e mobili e scuole di restauro e corsi professionali delle abilità manuali;
4. promuovere e sviluppare iniziative di studio, ricerche, pubblicazioni, convegni e mostre inerenti la cultura ed il restauro del legno, i suoi derivati ed arti e mestieri connessi;
5. raccogliere gli archivi ancora esistenti delle fabbriche, sia quelle ancora in attività che quelle ormai dismesse presenti sul territorio, ai fini di una loro corretta tutela storico-scientifica, giuridica ed economica, per una conoscenza dello sviluppo del territorio;
6. conferire incarichi e premi di ricerca scientifica per saggi, studi, tesi, sugli argomenti rientranti nelle finalità dell'associazione, anche in collaborazione con istituzioni e privati interessati;
7. attuare le iniziative ritenute utili dagli organi statutari al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
8. promuovere un premio biennale denominato "Premio Artistico di abilità manuale per la lavorazione del legno "Luigi Magugliani".

ART. 3

Patrimonio ed esercizi sociali

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili, immobili e universalità di beni, che diverranno di proprietà dell'Associazione
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali
- dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse
- da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 4

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

La Associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare annualmente, entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio, un rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, che verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni statutarie.

Il primo esercizio si intenderà chiuso al 31 dicembre 2005.

ART. 5

Soci

I soci si dividono in:

Fondatori, Onorari ed Ordinari

Sono soci fondatori dell'Associazione : il Comune di Corbetta, Luigi Magugliani e l'architetto Francesco Prina.

Sono soci onorari:

- le persone che si sono particolarmente distinte nel mondo della cultura, nella politica, nel sociale ed in qualsiasi altro campo
- gli enti pubblici e privati, nonché le società che contribuiranno a sostenere l'attività dell'Associazione.
- un rappresentante della famiglia Magugliani.

Sono soci ordinari le persone, enti e società che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 6

Quota sociale

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni anno sociale e che potrà essere diversificata a seconda che si tratti di Enti o di persone fisiche. Il pagamento della quota implica l'accettazione da parte del socio dello statuto e dell'eventuale regolamento interno.

La quota sociale è non rivalutabile ed intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 7

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni , per morosità , per indegnità o per decisione motivata del Consiglio di Amministrazione .

L'esclusione del socio per morosità è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, l'indegnità è sancita dall'Assemblea dei soci. I soci esclusi non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART.8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea dei soci;
il Consiglio di Amministrazione;
i Revisori dei Conti;
il Comitato Scientifico
il Comitato Tecnico/Operativo.

ART. 9

Assemblea

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, e in via straordinaria ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando gliene venga fatta richiesta motivata e scritta da almeno un decimo dei soci ai sensi dell'art.20 del codice civile.

Il Comune di Corbetta è rappresentato nell'Assemblea dal Sindaco pro – tempore o da un suo delegato.

L'Assemblea delibera:

- sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- sulla nomina dei Membri Elettivi del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quanto a lei demandato per legge o per statuto.

ART. 10

Convocazione dell'Assemblea

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto, spedito ai soci al loro indirizzo risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del codice civile.

Per la modificazione dello statuto occorre la presenza del 51% degli associati, il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Delle modifiche statutarie da approvare deve essere data comunicazione al Consiglio Comunale in seduta da tenersi almeno otto giorni precedenti l'Assemblea.

ART. 11

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Dalle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART.12

Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Sono membri di diritto il Sig. Luigi Magugliani ed una persona nominata dal Consiglio Comunale del Comune di Corbetta.

Il Sig. Luigi Magugliani ha facoltà di designare un suo erede morale che tuteli l'idea promotrice originaria del Museo.

I membri del Consiglio di Amministrazione verranno eletti dall'Assemblea Generale dei soci.

La durata delle cariche è di cinque anni con la possibilità di essere rieletti.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure:

a) alla nomina di eventuali dipendenti, determinandone la retribuzione;

- b) alla compilazione del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- c) alla nomina dei soci onorari;
- d) alla nomina dei componenti il Comitato Scientifico
- e) alla nomina dei componenti il Comitato Tecnico - Operativo.

ART. 13

Presidente, Vicepresidente e Segretario

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, che restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili. Il Presidente ha la rappresentanza legale della associazione. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri in carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14

Provvedimenti Urgenti

In caso di urgenza il Presidente (ed in sua assenza il Vice Presidente) può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva riunione, che deve essere convocata dal Presidente stesso entro 30 giorni.

ART. 15

Direttore dell'Associazione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche al di fuori del proprio seno, il Direttore dell'Associazione che gestisce il Museo, al quale spetta il compito di assicurare l'esecuzione delle disposizioni del Consiglio e l'ordinato funzionamento dell'Associazione stessa; qualora sia previsto un compenso, l'inquadramento e il trattamento economico del Direttore sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 **Comitato Scientifico**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Scientifico per la gestione del Museo i cui componenti potranno essere anche esterni al Consiglio di Amministrazione. Di tale Comitato farà parte di diritto il Direttore, qualora nominato e nel suo seno dovrà essere assicurata la presenza di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Tecnico avrà il compito della gestione culturale del Museo, di elaborare i programmi di ricerca e di provvedere alla loro attuazione.

In particolare il Comitato:

- predispone il programma scientifico e ne cura l'attuazione dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- propone al Consiglio di Amministrazione le ricerche, la raccolta, la conservazione e la classificazione della documentazione;
- cura sul piano scientifico le iniziative per la ricerca e le pubblicazioni sia di carattere storico che didattico, nonché le manifestazioni, esposizioni, convegni e qualunque altra attività utile ai fini del raggiungimento degli scopi statutari.

Il numero e la composizione del Comitato Scientifico sono devoluti alla competenza del Consiglio di Amministrazione e possono essere modificati per adeguarsi alle esigenze che possono presentarsi.

Il parere del Comitato Scientifico è obbligatorio, ma non vincolante, quando si tratti di deliberare sulla determinazione di materiale che può essere oggetto di consultazione, pubblicazione, esposizione.

Art.17 **Comitato Tecnico-Operativo**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Tecnico – Operativo per la gestione pratica del Museo sotto la direzione del Direttore. Il funzionamento del Comitato tecnico – operativo sarà disciplinato da apposito regolamento.

ART. 18 **Collegio dei Revisori**

La gestione dell'Associazione é controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri, nominati annualmente dall'Assemblea Generale dei soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione. Il Collegio dei Revisori può essere riconfermato annualmente.

ART. 19

Regolamento

L'accesso al Museo da parte del pubblico, le norme relative ai compiti del personale eventualmente assunto su delibera del Consiglio di Amministrazione o che svolge attività a titolo gratuito, ed ogni altra disposizione che regoli il funzionamento dell'Associazione e non sia compresa nel presente Statuto, è oggetto di regolamento interno, qualora adottato, che dovrà essere preliminarmente accettato da chiunque intenda partecipare alla sua attività, a qualunque titolo.

Art.20

Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 21

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Per lo scioglimento della Associazione e per la devoluzione del suo patrimonio è richiesto il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Dello scioglimento da approvare deve essere data comunicazione al Consiglio Comunale in seduta da tenersi almeno otto giorni precedenti l'Assemblea.

ART. 22

Devoluzione del Patrimonio

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.23
Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri da nominare dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

Art.24
Legge applicabile

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni ed a quant'altro dettato del D.Lgs. N. 460/1997.

NORMA TRANSITORIA

Fino a costituzione degli organi statutari, i compiti degli stessi fanno capo al Sindaco o a un suo delegato.